



CITTA' DI FERMO

Regolamento Comunale delle entrate

**Modificato con atto del Commissario Straordinario 15 aprile 2015 n. 45
e
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2018
e
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 23/05/2020**

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI FERMO

Sommario:

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 - Individuazione delle entrate
- Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrate
- Articolo 5 - Aliquote, tariffe, prezzi
- Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 - Gestione delle entrate
- Articolo 9 - Modalità di versamento
- Articolo 10 - Attività di verifica e di controllo
- Articolo 11 - Poteri ispettivi
- Articolo 12 - Importi minimi di versamento.
- Articolo 13 - Compensazioni
- Articolo 14 - Recupero bonario entrate patrimoniali
- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 17 - Accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 18 - Riscossione coattiva
- Articolo 19 - Interessi moratori
- Articolo 20 - Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 21 - Discarico per crediti inesigibili
- Articolo 22 - Rateizzazioni
- Articolo 23 - Rimborsi per entrate extratributarie
- Articolo 24 – Disposizioni finali transitorie

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza della stessa.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie;
- b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
- c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- i) le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

2. I regolamenti suddetti, se deliberati entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio, entrano in vigore il primo gennaio dell'esercizio stesso; se deliberati successivamente hanno effetto a partire dal primo gennaio successivo a quello di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Salva diversa disposizione legislativa, al Consiglio compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio. Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono deliberate dal Consiglio, salva diversa disposizione legislativa.

2. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate preventivamente all'approvazione del bilancio di previsione, salvo che per tariffe relative a servizi ed attività comunali la cui specificità richieda tempistica diversa.

3. In caso di mancata approvazione, nei termini previsti, delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate precedentemente.

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio disciplina in via generale i criteri per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta invece alla Giunta il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse, salva diversa disposizione legislativa.

2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i soggetti ai quali risultano affidate, mediante piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati - Responsabili.
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal regolamento di contabilità del Comune.
3. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 8 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché le attività relative alle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) in associazione con altri enti locali, nelle forme associative previste dagli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 - c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è decisa dal Consiglio.

Articolo 9 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità.

Articolo 10 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte del Comune sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del soggetto comunale responsabile.

Articolo 11 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 12 - Importi minimi di versamento

1. Non sono dovuti tributi di importo per singolo versamento inferiore od uguale a quattro euro (€ 4,00), salva diversa disposizione obbligatoria di legge. Se l'importo è riferito ad avviso di accertamento l'importo, da intendersi comprensivo di tributo, sanzioni interessi e spese, è di dodici euro (€ 12,00).

2. Non si procede al recupero coattivo di entrate tributarie che non superino, con riferimento a ciascun debitore, euro dodici (€ 12,00), mentre per le entrate diverse il limite è elevato ad euro venti (€ 20,00) salva diversa disposizione di legge.

3. In sede di versamento, l'arrotondamento è all'euro, per difetto se inferiore od uguale a € 0,49, per eccesso se superiore, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 13 - Compensazioni

1. Compensazioni a favore del Comune: le somme a credito dei contribuenti sono compensabili con i debiti di carattere tributario se questi sono derivati da un atto di accertamento definitivo, e se i crediti non sono riferiti ad erogazioni di contributi di carattere sociale erogati dal Comune direttamente o in applicazione di leggi regionali o nazionali.

L'ufficio tributi comunica all'ufficio ragioneria l'elenco dei contribuenti morosi; stabilito l'ammontare delle somme recuperabili queste vengono trattenute fino a compensazione del debito tributario. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato. Non si procede a compensare crediti ceduti a terzi .

2. Compensazioni a favore del contribuente: i contribuenti possono rivolgere formale istanza al Comune (settore bilancio) per la compensazione di debiti con crediti vantati verso il Comune esclusivamente per tributi e tariffe di servizi a seguito di erronei versamenti. Il Comune, entro i successivi 90 giorni può negare, motivando, l'autorizzazione. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, la compensazione si intende autorizzata.

Art. 14 Recupero bonario entrate patrimoniali

Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva di cui agli articoli successivi il Responsabile dell'entrata patrimoniale, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a dieci giorni per ottemperare.

Per le entrate di natura patrimoniale ed al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di accertamento di cui al successivo articolo 17 entro un anno successivo al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Per le altre entrate le penali, maggiorazioni o similari sono disciplinate dalla legge e/o dai regolamenti specifici e sono di competenza del responsabile dell'accertamento delle stesse.

Articolo 16 - Accertamento esecutivo tributario

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17 – Accertamento esecutivo patrimoniale

L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, di norma, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizione previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 18 - Riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Fermo;
- b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Funzionario responsabile del tributo o il dirigente tributi ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

La riscossione coattiva di norma è effettuata con le modalità Regio Decreto n. 639/1910 (ingiunzione di pagamento) secondo quanto previsto dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160 per gli atti emessi a decorrere dall'01/01/2020.

Articolo 19 – Interessi moratori

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Tale norma si applica a tutti gli atti esecutivi emessi dall'01/01/2020.

Articolo 20 – Costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Le spese di cui alla precedente lett. a) e b) si applicano a tutti gli atti esecutivi emessi dall'01/01/2020.

Articolo 21 - Discarico per crediti inesigibili

Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Per gli importi minimi dei recuperi diversi vedasi precedente articolo 12.

Art. 22 Rateizzazioni

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il Dirigente dell'ufficio incaricato della riscossione coattiva o il soggetto esterno affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;

da euro 50,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;

da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

per importi compresi tra € 6.000,01 e 20.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 36 mesi;

per importi compresi tra € 20.000,01 e 50.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 48 mesi;

per importi superiori ad € 50.000,01 la durata massima della rateizzazione è pari a 60 mesi.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dichiara le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 19, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, le rate scadono sempre l'ultimo giorno del mese previsto.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa, purchè non sia stata già dichiarata decaduta, può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, e comunque in totale non superiori a 72 rate.

La richiesta di ulteriore proroga della rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni ulteriori di temporanea ed obiettiva difficoltà.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Le modalità di rateizzazione previste nel presente articolo si applicano a tutti i debiti in essere all'01/01/2020 non definiti ed a tutti quelli insorti successivamente .

Articolo 23 - Rimborsi per entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione. Non si procede a rimborsi per importi inferiori od uguali ad euro quattro.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta al contribuente di documentazione integrativa o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data di richiesta di rimborso da parte del contribuente, salvo quanto disposto dal comma seguente.
5. Per le entrate tributarie le disposizioni sui rimborsi sono quelle previste dalle specifiche leggi vigenti o dai regolamenti comunali di applicazione.

Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, se adottati, e del regolamento di contabilità del Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in corso.